

Marittimi ed aerei - trasporto aereo - di persone e bagagli (rinvio alle norme sul trasporto marittimo) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15352 del 31/05/2024 (Rv. 671167-01)

Responsabilit  del vettore - ritardo o inadempimento - risarcimento del danno - Trasporto aereo internazionale - Ritardo - Risarcimento del pregiudizio non patrimoniale - Presupposti - Danno in re ipsa - Configurabilit  - Esclusione.

In tema di trasporto aereo internazionale, il danno non patrimoniale non   configurabile in re ipsa, dovendosi necessariamente accertare, ai fini della relativa risarcibilit , sia la lesione grave di un interesse inviolabile costituzionalmente garantito, sia la sussistenza di un pregiudizio (non consistente in meri disagi o fastidi) legato da un nesso di causalit  giuridica all'evento di danno rappresentato dal ritardo.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15352 del 31/05/2024 (Rv. 671167-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2059